

daremmo un'arma potentissima al Governo, cioè di legalizzare qualunque elezione che *a priori* fosse nulla.

Ora, che il signor Boggio abbia attualmente mutato condizione, appare da quanto vi dice la relazione, cioè dalla nomina di professore effettivo, di professore ordinario, cioè posto nelle condizioni volute dalla legge elettorale, perchè esso possa far parte della rappresentanza nazionale.

Aggiungo di più, o signori, che l'anno scorso la condizione per cui fu ammesso l'onorevole Boggio non consisteva in ciò che avesse rinunciato allo stipendio; ciò era legale, imperocchè non potesse avere stipendio un professore in aspettativa da così poco tempo nominato. Ora invece, essendo egli stato nominato professore, è passato dalla categoria di non impiegato a quella degli impiegati, e se questo sia un motivo di sottoporre al giudizio degli elettori la riconferma della elezione, non v'ha chi lo possa mettere in dubbio. Quando la legge stessa esige che colui il quale aumenta di grado e di stipendio (cosa naturale negl'impiegati i quali appunto, facendo carriera, debbono di necessità, senza favore di alcun ministro, avere un aumento di grado e di stipendio) ne venga sottoposto a rielezione, per rispetto a quella sanzione di principio che vuole che sia il solo elettore che possa conoscere della condizione di colui che esso elegge, con quanta maggior ragione non dovrà colui che, non facendo parte del novero degl'impiegati (e l'onorevole Boggio entrava in quest'anno in quest'aula come non impiegato), non dovrà, ripeto, essere sottoposto alla rielezione colui che è passato dalla categoria di non impiegato a quella di impiegato?

Ma vorrebbe addursi contro di ciò la ragione che in un decreto di nomina vi sia scritto che non percepirà stipendio.

Io altamente mi meraviglio di tale decreto reale. E qui mi affretto di dire che, a meno che vogliasi dichiarar assurda la legge elettorale che ci regge, non può intendersi l'articolo riguardante gli impiegati con stipendio che in questo senso, cioè che la legge ha voluto distinguere l'impiego che porta stipendio dall'impiego onorifico.

Infatti la legge dice: *impiego portante stipendio sul bilancio*; non dice: *stipendio che si percepisca sul bilancio*.

Diffatti l'anno scorso vi si disse appunto che l'onorevole Boggio aveva rinunciato ad uno stipendio e che legalmente anche questo stipendio non lo poteva avere in quanto che era in aspettativa, e da poco tempo.

Ebbene, quando voi voterete il bilancio consuntivo del 1860, da chi farete voi pagare la somma che ha percepita contrariamente a questa solenne dichiarazione, contrariamente alla legge stessa? Condannerete voi il ministro a pagarla in proprio? Se voi darete di tali esempi, voi farete cosa santissima; ma io ne dubito assai. E domando a coloro i quali vogliono interpretare la legge e contro lo spirito e contro la lettera stessa, io domando: nel bilancio che noi saremo a giorni chiamati a votare, venuti alla categoria dei professori dell'Università di Torino, metterete voi il professore di diritto costituzionale in detta Università senza stipendio? No, signori, la dignità della Camera, la dignità nazionale richiede che sia remunerato qualsiasi servizio reso allo Stato; e voi scriverete in bilancio lo stipendio del professore di diritto costituzionale. E crederete voi che, quando saranno d'accordo e l'eletto professore di diritto costituzionale ed il ministro, non dovrà, qualunque siasi la dichiarazione qui fatta, questo stipendio pagarsi? Anzi la questione sarà assai più grave appunto perchè, per quel decreto reale che ha voluto, momentaneamente, far credere che questo stipendio non fosse pagato, si richiederà l'accordo del Ministero e del professore per otte-

nerlo, quindi diverrà assai maggiore la condizione di soggezione dell'eletto.

Io quindi mi riassumo dicendo che se, obbedendo al sentimento che fin qui ha animato la Camera, noi facessimo oggi luogo alle conclusioni della Commissione ed ammettessimo l'onorevole Boggio nella categoria degl'impiegati, noi porteremo danno agli altri professori che debbono andare soggetti al sorteggio; noi faremo un danno, violando la legge, cosa che a noi non è concesso di fare.

Ma a chi poi credesse che l'onorevole Boggio potesse continuare a sedere qui quasi non impiegato, mentre ha innanzi a sé tutta la via degl'impiegati, ed ha un impiego riconosciuto e stabile, osserverò che in allora la legge avrebbe cessato di esistere; d'ora in avanti, quando saranno chiamati i comizi elettorali, essi non potranno più portare giudizio su coloro che hanno da eleggere.

Mi ricordo di un tempo nel quale, essendovi costante una consuetudine nella Camera, nei comizi elettorali si discuteva sull'opportunità di eleggere più l'uno che l'altro dei candidati, e gli elettori si facevano essi stessi un giudizio sulla scelta del proprio deputato; quando invece noi venivamo a dare quest'esempio, che bastasse un'intelligenza qualunque fra il candidato ed il Ministero, onde ottenere che, o col mezzo d'una dichiarazione, o per mezzo di un decreto reale, fosse detto che momentaneamente non si percepirà questo o quell'altro stipendio, per far sì che l'eletto cessasse di essere nel novero degl'impiegati, noi apriremo ampia via ad una corruzione, che non è nell'animo di chicchessia, che non è nell'animo neppure dell'attuale Ministero.

Signori, bisogna andare guardinghi nell'aprire questa via, giacchè nessuno può ora misurarne le conseguenze fatali.

PRESIDENTE. Il deputato Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. L'onorevole Mellana fu mosso da un sentimento delicatissimo a provare dinanzi la Camera che l'elezione del deputato Boggio non dev'essere validata. Egli teme che, ammettendo il deputato Boggio nell'Assemblea, si ponga a rischio la posizione degli altri professori che sono tra noi, i quali, essendo più del numero necessario, sarà d'uopo che alcuno ne vada via, così che, aggiungendo il deputato Boggio agli altri, si farebbe beneficio a lui a danno di qualche altro.

Io credo quindi di fare cosa gradita al deputato Mellana se riesco a provargli che l'onorevole Boggio, entrando nella Assemblea, non mette a rischio la posizione di alcun altro dei professori, giacchè il deputato Boggio non solo è eleggibile, il che pare che il deputato Mellana non ammetta, quantunque l'ammetta la Commissione, ma è nel tempo stesso non soggetto al sorteggio, che è quello che la Commissione si restringe a sostenere. In effetto la conclusione del Mellana è più rigorosa che quella alla quale venne la Commissione. La Commissione dice, se non isbaglio, che il deputato...

PRESIDENTE. Sono due le conclusioni della Commissione. Esse si connettono e si possono trattare insieme. La prima questione è se si debba ritenere inalterata la posizione del deputato Boggio, non ostante la sua promozione al grado di professore ordinario, dal grado di professore reggente in aspettativa; la seconda, se si debba iscrivere nel numero degl'impiegati, alla categoria dei professori, sebbene fosse dichiarato che per l'esercizio della sua carica egli non abbia stipendio.

BONGHI. A me è parso d'intrecciarle, perchè non ci vedo la possibilità di trattarle affatto separatamente, tanto più che io mi propongo di sostenere che la Commissione ha ragione contro il deputato Mellana nel sostenere inalterata la posizione dell'onorevole Boggio, ma ha torto nell'ammettere